

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.P. 23-4-2013 n. 6-108/Leg.

Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17).

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 aprile 2013, n. 18.

D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. ⁽¹⁾.

Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (*legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17*).

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 aprile 2013, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'*art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'*art. 54*, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la *legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17* "Disciplina dell'attività commerciale";
- vista la Delib.G.P. 12 aprile 2013, n. 663 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (*legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17*)"

Emana

il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto.*

1. In attuazione della [legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17](#) (legge provinciale sul commercio 2010), di seguito denominata "legge provinciale", questo regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio e del commercio all'ingrosso.

Art. 2 *Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale.*

1. Per l'esercizio dell'attività commerciale è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'[articolo 5](#) della legge provinciale.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti morali, i requisiti professionali previsti dal comma 1 sono posseduti dal titolare o dal legale rappresentante o da una persona specificamente preposta all'attività commerciale che dichiara di assumere tale funzione e di accettare la relativa nomina.

3. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1:

a) nel caso di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività senza finalità di gestione diretta da parte del richiedente;

b) per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'[articolo 19](#) della legge provinciale;

c) per l'esercizio del commercio all'ingrosso;

d) per la vendita in spacci interni ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera i) e dell'[articolo 20](#) della legge provinciale.

Art. 3 *Comunicazione delle modifiche soggettive.*

1. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, le variazioni del legale rappresentante, della persona preposta all'attività commerciale o dei soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#), sono comunicate al comune competente per territorio unitamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa il possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 2](#), comma 1, rese dai soggetti interessati.

2. Se per qualsiasi causa, viene a mancare il legale rappresentante o il preposto, quando è l'unico soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento dell'attività, la comunicazione prevista dal comma 1 è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'evento. Decorso inutilmente tale termine, l'esercizio dell'attività commerciale è sospeso fino alla regolarizzazione.

Art. 4 *Subingresso nell'attività di vendita.*

1. Chi subentra, per atto tra vivi o per causa di morte nella proprietà o nella gestione dell'azienda può continuare nell'attività del dante causa se è in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 5](#) della legge provinciale e non è ancora decorso il periodo massimo di sospensione previsto dall'[articolo 59](#) della legge provinciale; in tal caso, il subentrante presenta al comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#) (legge provinciale sull'attività amministrativa), a seguito denominata SCIA, contenente il titolo di subentro e gli estremi di comunicazione di cessazione dell'attività presentata ai sensi dell'[articolo 5](#).

2. Chi subentra per causa di morte ed è in possesso dei soli requisiti morali previsti dall'[articolo 5](#) della legge provinciale può continuare l'attività del dante causa a titolo provvisorio a seguito di comunicazione al comune competente per territorio corredata di dichiarazione di assenso da parte di tutti gli eventuali eredi. Entro sei mesi decorrenti dalla data di apertura della successione il subentrante presenta al comune competente per territorio una SCIA con la quale dichiara il possesso dei requisiti professionali previsti dall'[articolo 5](#) della legge provinciale o nomina un preposto in possesso di tali requisiti.

3. In caso di subingresso, l'attività non può essere svolta fino alla presentazione da parte del subentrante della SCIA o della comunicazione rispettivamente previste dai commi 1 e 2.

4. Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio, comporta anche il trasferimento della concessione del posteggio medesimo e dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. La SCIA per il subingresso è presentata contestualmente alla domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico e deve comprendere anche la data o le date di svolgimento del commercio su area pubblica in relazione alle quali è stata rilasciata la concessione.

5. Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Ai

sensi di quanto previsto dall'[articolo 16](#), comma 4 della legge provinciale tali titoli sono sempre collegati alla autorizzazione o alla SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.

6. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'azienda non può essere limitato ad uno solo dei settori merceologici per i quali l'azienda è autorizzata ad esercitare l'attività commerciale in un esercizio di vendita o su area pubblica.

7. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'azienda non è consentito durante i periodi nei quali l'attività è sospesa per effetto dell'adozione di provvedimenti sanzionatori.

8. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al proprietario che continua la gestione dell'azienda a seguito della cessazione dell'attività commerciale data in gestione.

Art. 5 *Cessazione dell'attività commerciale.*

1. Il proprietario o il gestore dell'azienda dà comunicazione della cessazione dell'attività commerciale al comune competente per territorio restituendo la SCIA presentata o il titolo abilitativo rilasciato.

CAPO II

Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Art. 6 *Definizioni.*

1. Per i fini della legge provinciale si intende:

a) per "insediamento" di strutture di vendita, l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede di esercizi di vicinato o di medie o grandi strutture di vendita;

b) per "trasferimento di sede" di strutture di vendita, lo spostamento dell'attività commerciale già attivata, nei locali di un'altra unità immobiliare dello stesso o di altro edificio purché all'interno del medesimo territorio comunale;

c) per "mezzi mobili", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge provinciale, i mezzi destinati ad un utilizzo itinerante, anche se trasportabili, nonché gli allestimenti e manufatti facilmente asportabili per il cui insediamento non è richiesto alcun titolo edilizio;

d) per "domicilio del consumatore" la dimora del consumatore, i locali di lavoro o di studio e i locali nei quali si trova per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, e di consumo di alimenti e bevande;

e) per "piano d'appoggio", ai sensi degli [articoli 7 e 8](#), comma 5, della legge provinciale, il piano utilizzato esclusivamente per l'appoggio e il consumo dei prodotti di gastronomia.

2. Tutti gli spazi pubblici o destinati ad uso pubblico, scoperti o coperti, siti nei centri storici, non costituiscono spazi di servizio gestiti unitariamente ai fini della configurazione del centro commerciale al dettaglio come definito dall'[articolo 3](#), comma 1, lettera e) della legge provinciale.

Art. 7 *Superficie di vendita.*

1. È considerata "superficie di vendita" ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera f) della legge provinciale anche l'area destinata esclusivamente all'esposizione delle merci, se il pubblico può accedervi.

2. Nella superficie di vendita è compresa quella destinata ad uffici aperti al pubblico e quella occupata da banchi, scaffalature, armadi, box e da contenitori, impianti ed attrezzature in genere nonché gli spazi compresi fra le casse e le entrate dell'esercizio e gli eventuali sopalchi.

3. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata a magazzini, depositi o locali di lavorazione o confezionamento, i quali devono essere separati dai locali di vendita per mezzo di pareti o di divisori stabilmente fissati al suolo. Sono altresì esclusi i servizi igienici, le scale e i giroscale interni nonché i volumi tecnici quali ascensori, cavedi, locali per impianti termici ed idraulici.

4. Negli esercizi del settore alimentare o misto è considerata superficie di vendita anche l'area retrostante i banchi di vendita, utilizzata per il taglio e confezionamento di prodotti alimentari.

5. Nei locali non compresi nella superficie di vendita non è consentito l'accesso al pubblico.

6. Non si considera superficie di vendita l'area scoperta adiacente all'esercizio commerciale utilizzata per l'esposizione delle merci; in tal caso, l'esposizione è consentita nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quelle sull'occupazione di aree pubbliche nonché dei limiti e delle condizioni stabilite dai comuni con proprio provvedimento.

Art. 8 *Esercizi di vendita al dettaglio.*

1. L'esercizio di vendita al dettaglio è costituito da un'unità immobiliare autonoma nella quale si svolge l'attività di vendita, fisicamente separata da altre unità immobiliari contigue mediante pareti stabili chiuse su tutti i lati dal pavimento al soffitto o controsoffitto.
 2. Se l'esercizio è costituito da più locali, fra gli stessi devono sussistere uno o più collegamenti diretti tali da consentire l'agevole transito del pubblico fra i diversi locali mediante atri o corridoi. Nel caso di esercizio con più locali situati su piani diversi il collegamento diretto deve essere assicurato a mezzo di scale interne e eventualmente anche di ascensori.
 3. Se più esercizi sono ubicati nella medesima struttura edilizia e non si configurano come centro commerciale al dettaglio, ciascuno di essi deve avere accesso e servizio di cassa autonomo rispetto agli altri ed essere separato dagli stessi mediante pareti stabili dal pavimento fino al soffitto o controsoffitto.
 4. Nello stesso esercizio non è consentito lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio mediante più autorizzazioni di commercio al dettaglio o segnalazioni certificate di inizio attività, fatta esclusione per le rivendite di riviste e giornali e per le rivendite di generi di monopolio, anche gestite da soggetti diversi.
 5. L'esercizio congiunto negli stessi locali della attività di commercio al dettaglio e di quella della somministrazione di alimenti e bevande o artigianale è consentito, anche a soggetti diversi, nel rispetto della disciplina prevista per detti settori, delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di quelle urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio; in tali casi nella superficie di vendita dell'esercizio commerciale al dettaglio non è compresa quella destinata allo svolgimento delle predette attività.
 6. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'[articolo 2](#), commi 1 e 2 ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari, nell'esercizio commerciale è ammessa la vendita di prodotti e merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell'autorizzazione, senza modifica del settore merceologico, se gli stessi non occupano una superficie di vendita superiore al 1 per cento della superficie di vendita complessiva dell'esercizio medesimo. Ai fini di questo comma, la vendita dei prodotti e delle merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell'autorizzazione è subordinata alla preventiva comunicazione al comune competente per territorio con l'indicazione della superficie occupata dai prodotti. Alla comunicazione è allegata, se necessario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2](#), commi 1 e 2.
-
-

Art. 9 *Esercizio di vendita con pluralità di reparti.*

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare, con le forme e con le modalità previste dall'articolo 2556 del codice civile, tali reparti ad uno o più soggetti perché li gestiscano in proprio per il periodo di tempo convenuto.
 2. La superficie di vendita dei reparti affidati non può superare il 50 per cento della superficie complessiva dell'esercizio commerciale ed i reparti devono avere accesso esclusivamente attraverso l'esercizio medesimo.
 3. Nel caso di affidamento il titolare ne dà preventiva comunicazione al comune competente per territorio indicando gli estremi dell'atto di affidamento e allegando una planimetria dei locali di vendita con l'esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la relativa superficie. Il gestore del reparto di vendita deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale. Il titolare comunica al comune anche l'eventuale cessazione dell'affidamento.
 4. L'affidamento di reparti non costituisce caso di subingresso.
-

Art. 10 *Insediamiento delle grandi strutture di vendita.*

1. L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto a SCIA da presentare al comune competente per territorio; le modalità di presentazione della SCIA e il suo contenuto sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
-

Art. 11 *Centri commerciali al dettaglio.*

1. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera e) della legge provinciale la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio del centro medesimo.
2. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata a corridoi, scale, spazi di servizio e infrastrutture comuni; in tali aree è vietata l'attività di vendita e l'esposizione di prodotti finalizzata alla vendita. Il Comune può rilasciare, previo assenso del soggetto promotore o gestore, permessi temporanei per una durata massima di 15 giorni per la esposizione e vendita su dette aree esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 5](#) della legge provinciale ed a condizione che vengano

rispettate le norme antincendio, di sicurezza e non venga impedito od ostacolato il normale transito del pubblico. È consentito il rilascio al medesimo soggetto di più permessi temporanei purché trascorranano almeno 180 giorni tra il rilascio di un permesso e quello successivo.

3. La SCIA per l'apertura del centro commerciale al dettaglio, riferita alla superficie di vendita complessiva prevista al comma 1 ed alle quote di superficie destinate ai diversi settori merceologici, è presentata al comune competente per territorio dal soggetto promotore che a sua volta può nominare un soggetto gestore. La SCIA è presentata da parte del soggetto promotore o gestore secondo quanto previsto dall'[articolo 2](#), comma 3, lettera a).

4. Nel rispetto della superficie di vendita complessiva e delle quote di superficie destinate ai diversi settori merceologici, il soggetto promotore o gestore comunica al comune competente per territorio l'articolazione interna del centro commerciale al dettaglio ed ogni eventuale successiva variazione determinata dalla modifica della collocazione interna di parte o di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale nonché dall'aumento e dalla diminuzione delle relative superfici di vendita operata attraverso compensazioni reciproche delle superfici di vendita. L'attivazione dei singoli esercizi di vendita al dettaglio, come individuati nella comunicazione del soggetto promotore o gestore, è soggetta a SCIA da presentare al comune competente per territorio da parte dei singoli operatori.

5. La variazione del settore merceologico è sempre ammessa nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica previsti dall'[articolo 13](#) della legge provinciale e nel rispetto della superficie di vendita complessiva; in tal caso si applica quanto previsto dal comma 4.

6. Nel caso di cessazione dell'attività dei singoli esercizi di vendita al dettaglio è consentita l'attivazione, previa presentazione di una SCIA al comune territorialmente competente, di nuovi esercizi aventi la stessa superficie di vendita e per lo stesso settore merceologico.

7. L'ampliamento del centro commerciale è consentito entro i limiti e alle condizioni stabiliti dall'[articolo 10](#), comma 4, della legge provinciale ed è soggetto a SCIA presentata dal soggetto promotore o gestore al comune competente per territorio; nella segnalazione è indicata la nuova articolazione interna del centro commerciale.

8. Non è consentito il trasferimento di singoli esercizi all'esterno del centro commerciale.

CAPO III

Commercio all'ingrosso

Art. 12 *Commercio all'ingrosso.*

1. Alle attività di commercio all'ingrosso si applicano le disposizioni previste agli [articoli 2, 3 e 5](#).

CAPO IV

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 13 *Definizioni.*

1. Per i fini della legge provinciale si intende:

a) per "aree pubbliche" le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

b) per "posteggio" la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;

c) per "presenza nel mercato", ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 4, della legge provinciale, la presenza dei titolari di SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi resi liberi per assenza del titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite; non si considera "presenza" quella del titolare della predetta segnalazione certificata che si presenta alle operazioni di assegnazione privo delle merci e delle attrezzature di vendita;

d) per "mercato periodico" la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'[articolo 14](#), comma 1, lettera a) della legge provinciale;

e) per "mercati saltuari" i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;

f) per "posteggi isolati" i posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;

g) per "itinerante" il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.

Art. 14 *Esercizio dell'attività su aree pubbliche.*

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica è soggetto a presentazione di SCIA al comune competente per territorio nel caso di commercio su aree pubbliche mediante posteggio ed al comune dove si intende avviare l'attività nel caso di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità di presentazione della SCIA e il suo contenuto.

2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento anche ai settori merceologici previsti dall'[articolo 4](#) della legge provinciale ed alle tipologie di posteggio determinate dai comuni nel rispetto degli indirizzi generali approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 1 della legge medesima. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, l'attività non può essere iniziata prima della data di rilascio della nuova concessione del posteggio.

3. Il soggetto che, oltre alla vendita dei prodotti alimentari, intende esercitare anche l'attività di somministrazione, è tenuto a presentare al comune competente una SCIA attestante il possesso dei requisiti morali necessari all'esercizio della predetta attività.

4. La SCIA e la concessione del posteggio, devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione di questo regolamento, l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

5. È vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.

Art. 15 *Sospensione e decadenza dell'attività.*

1. Nei casi previsti dall'[articolo 58](#), comma 2, della legge provinciale, la sospensione dell'attività relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta da parte del comune che ha adottato i provvedimenti sanzionatori ed è efficace limitatamente al territorio del comune medesimo. La continuazione dell'attività di vendita nel territorio comunale durante il periodo della sospensione costituisce esercizio di attività di vendita non autorizzata ai sensi dell'[articolo 53](#), comma 1, della legge provinciale.

2. Nei casi di accertata irregolarità del DURC o della certificazione di regolarità contributiva annualmente acquisiti, il comune dispone la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione. Nel caso in cui la posizione non venga regolarizzata entro i successivi 180 giorni, il comune adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di revoca della concessione di posteggio e dispone il ritiro definitivo dei rispettivi titoli. Il titolare è tenuto a depositare presso il comune la SCIA in suo possesso e l'originale dell'eventuale concessione del posteggio per il periodo di sospensione.

Art. 16 *Condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.*

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e dell'attività di vendita di prodotti agricoli, in forma itinerante, ai sensi del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno cinquecento metri.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione di questo regolamento, la sosta su area pubblica per un periodo di tempo superiore a due ore nel medesimo punto o lo spostamento della merce o del mezzo mobile ad una distanza inferiore a cinquecento metri, costituiscono esercizio dell'attività commerciale non autorizzata ai sensi dell'[articolo 53](#), comma 1, della legge provinciale.

Art. 17 *Mercati.*

1. Il funzionamento dei mercati è regolato dai comuni con apposita disciplina approvata in conformità agli indirizzi generali deliberati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 1, della legge provinciale.

2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

Art. 18 *Revoca della concessione del posteggio.*

1. La concessione del posteggio nei mercati periodici è revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio per un periodo superiore ad un anno se trattasi di mercato periodico a frequenza annuale, pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato nel caso di mercato periodico stagionale. Le disposizioni previste da questo comma si applicano anche ai posteggi isolati.
 2. La concessione del posteggio nei mercati saltuari è revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio in tutte le giornate di svolgimento del mercato previste nel corso dell'anno.
 3. Le assenze previste dai commi 1 e 2 non sono computate ai fini della revoca quando derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio oppure dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate o, limitatamente all'assenza prevista dal comma 2, quando il concessionario abbia comunicato al comune la propria assenza almeno quindici giorni prima dello svolgimento del mercato saltuario. Per i fini di questo articolo non sono altresì computati i periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e di questo regolamento.
 4. Nei casi di sospensione o di revoca previsti dall'[articolo 16](#), comma 3, della legge provinciale, il posteggio sostitutivo non può avere una superficie inferiore a quella del posteggio sospeso o revocato ed è localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte del concessionario. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, il concessionario ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio sospeso o revocato, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti imposti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
 5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la revoca della concessione comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la cessazione degli effetti della SCIA.
-

CAPO V**Altre forme di vendita al dettaglio****Art. 19** *Forme speciali di vendita al dettaglio.*

1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, la SCIA non è richiesta nei casi di installazione di distributori automatici per la vendita non aperta al pubblico.

2. Per l'installazione di più distributori automatici per la vendita aperta al pubblico anche in luoghi diversi dello stesso comune da parte del medesimo soggetto è consentita la presentazione di un'unica SCIA. L'installazione di nuovi distributori automatici e ogni variazione nella localizzazione degli stessi sono soggette a SCIA.

3. La cessazione di tutti o di parte dei distributori automatici installati, è comunicata al comune competente per territorio.

Art. 20 *Attività temporanea di vendita al dettaglio.*

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è esercitata secondo quanto previsto dall'[articolo 20-bis](#) della legge provinciale e può essere svolta su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune e con le modalità stabilite dallo stesso. L'efficacia della SCIA è subordinata alla preventiva concessione degli spazi.

CAPO VI

Disposizioni varie

Art. 21 *Provvedimenti a contenuto sfavorevole.*

1. I provvedimenti che determinano la chiusura temporanea o definitiva dell'attività commerciale sono adottati previa contestazione agli interessati dei motivi su cui essi si fondano e tenuto conto delle deduzioni e delle osservazioni che gli interessati possono presentare per iscritto entro il termine massimo di 20 giorni dalla contestazione, o entro un termine inferiore, nei casi di chiusura immediata dell'esercizio previsti dagli [articoli 52](#) e [53](#) della legge provinciale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di revoca delle concessioni di posteggio prevista dall'[articolo 18](#), commi 1 e 2.

3. Il provvedimento di confisca previsto dall'[articolo 53](#), comma 1, della legge provinciale ha ad oggetto le sole attrezzature di vendita e la merce con esclusione del veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita.

Art. 22 *Sanzioni amministrative.*

1. Alle violazioni delle disposizioni di questo regolamento, non sanzionate da specifiche disposizioni della legge provinciale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

CAPO VII**Norme finali e transitorie****Art. 23** *Disposizioni transitorie.*

1. Con riguardo ai complessi commerciali già attivati alla data di entrata in vigore della [legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4](#) (legge provinciale sul commercio) aventi le caratteristiche previste dall'[articolo 2](#), comma 1, lettera d) della legge medesima, si applica quanto previsto dall'articolo 11. La superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali già attivati alla data del 24 maggio 2000, nel rispetto dei settori merceologici attivati a tale data.

2. Nei casi di provvedimenti di sospensione dell'attività del commercio su aree pubbliche per accertata irregolarità del DURC o della certificazione di regolarità contributiva già assunti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, si applica quanto previsto dal secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 15 e il termine dei 180 giorni decorre dalla predetta data.

3. I procedimenti relativi alle domande di trasferimento di grandi strutture di vendita, come definite con l'[articolo 3](#), comma 1, lettera d) della legge provinciale, dall'interno all'esterno del centro commerciale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 14, comma 8 del regolamento della [legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4](#), intendendosi sostituiti gli strumenti di programmazione di cui all'[articolo 8](#) comma 1 e all'[articolo 3](#) della legge medesima, con i criteri provvisori di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con [Delib.G.P. 4 febbraio 2011, n. 177](#) e ss.mm.

4. Fino alla data stabilita con la deliberazione prevista dagli [articoli 11 e 13](#) della legge provinciale, per quanto riguarda l'apertura ed il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio non trova applicazione l'[articolo 10](#) e continua ad applicarsi quanto previsto dall'[articolo 6, comma 2 della Delib.G.P. 4 febbraio 2011, n. 177](#) e ss.mm.

5. Fino alla data di attivazione della banca dati unica degli esercizi pubblici, turistico-ricettivi e commerciali di cui all'*articolo 27-bis della legge provinciale n. 9 del 14 luglio 2000*, i comuni trasmettono al servizio provinciale competente in materia di commercio, anche in modalità telematica, l'elenco delle Scia o delle comunicazioni pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.

Allegato 1

Tabelle Speciali (articolo 19, comma 3 della legge)

TS 1

Articoli per impianti di distribuzione carburanti

1. Kerosene e combustibili liquidi in bombole
2. Lubrificanti
3. Accessori e ricambi per auto e motoveicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, pile e torce elettriche, borse di pronto soccorso
4. Giornali e riviste
5. Pastigliaggi

TS 2

Articoli per rivendite di generi di monopolio

1. Articoli per fumatori
2. Articoli di cartoleria e cancelleria
3. Moduli e stampati per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti soggetti a registrazione
4. Articoli da ricordo e di artigianato locale (esclusi gli articoli di oreficeria)
5. Articoli per la pulizia e l'igiene della persona, compresi prodotti cosmetici, profumi, deodoranti, abbronzanti, per la depilazione, per manicure, per la cura dei capelli
6. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria)
7. Articoli per viaggio, per toletta, di posateria (in materiali non preziosi)
8. Articoli da cucito e da ricamo

9. Giocattoli, giochi, carte da gioco, articoli da carnevale, per presepi, articoli e addobbi per feste
10. Articoli di bigiotteria (articoli in metallo o pietra non preziosi prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona)
11. Articoli sportivi (esclusi abbigliamento e calzature)
12. Lampade, torce elettriche, pile, batterie e simili
13. Musicassette, videocassette, cassette per videocamere, compact disc, pellicole per macchine fotografiche e simili
14. Cartine stradali, mappe
15. Francobolli e articoli filatelici
16. Fiori artificiali, articoli di cera e ceralacca, accessori per calzature, detersivi, insetticidi, spaghi, turaccioli, piatti bicchieri e posate di plastica e carta
17. Caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, liquirizia, gomme da masticare, biscotti preconfezionati, sale da cucina

TS 3

Articoli per farmacia

1. Preparati e sostanze farmaceutiche, erboristeria, preparati galenici;
2. Articoli ed apparecchi igienici, sanitari e diagnostici;
3. Reattivi chimico-clinici, disinfettanti, germicidi, insetticidi, disinfestanti e prodotti chimici;
4. Alimenti e bevande dietetiche e speciali, integratori alimentari nonché acque minerali;
5. Articoli ed attrezzature per la custodia, l'alimentazione, la sicurezza, l'igiene e lo sviluppo del bambino e loro accessori, comprese le calzature anatomiche;
6. Indumenti e calzature curativi, correttivi e preventivi;
7. Attrezzature e strumenti per il mantenimento e la cura della forma fisica, compresi presidi adatti all'inabilità ed alla Home Care, articoli ortopedici;
8. Cosmetici;
9. Prodotti ad uso veterinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.